

## **TI\_GERICHTE 11.1997.49 vom 21. August 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-08-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.49](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.49)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.49 du 21 août 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.49 del 21 agosto 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'art. 145 cpv.

#### **E. 2**

Il Pretore ha accertato che la situazione economica dei coniugi era mutata dopo l'emanazione del giudizio sulle misure a protezione dell'unione coniugale, entrambi i coniugi essendo ora pensionati. Dopo aver fissato i rispettivi redditi in fr. 3'601.35 per il marito e in fr. 1'908.– per la moglie, e aver calcolato i fabbisogni in fr. 2'500.– per il marito e in fr. 1'896.– per la moglie, egli ha imposto al marito di stanziare alla convenuta un contributo alimentare di fr. 691.– mensili. L'appellante contesta il calcolo del reddito e del fabbisogno del marito, adducendo che si deve tenere conto di un fabbisogno mensile massimo di fr. 2'348.65 e di un reddito di fr. 4'086.35. a) Alla discussione finale dell'11 marzo 1997 l'appellante stessa ha riconosciuto al marito un fabbisogno di fr. 2'348.65 mensili (riassunto scritto, pag. 3 in fondo), compresi in particolare fr. 127.– per l'assicurazione strada e fr. 19.85 per l'imposta di circolazione. Il Pretore ha aggiunto a tale importo le presumibili spese di riscaldamento, ottenendo un totale di fr. 2'500.–. A detta della convenuta tale supplemento deve essere stralciato, poiché le spese di riscaldamento sono della stessa entità delle spese di trasporto di fr. 146.85 che essa ha erroneamente inserito nel fabbisogno del marito. Il Pretore avrebbe dunque dovuto tenere conto solo dell'importo massimo da essa riconosciuto e non delle singole poste. L'argomentazione è pretestuosa. L'istante non ha invero indicato al giudice tutti gli elementi del suo fabbisogno, limitandosi ad asserire di non essere in grado di coprirlo con il reddito da pensionato. Non è contestato che egli vive nella casa già di sua proprietà, da lui donata all'amica nel 1979 e su cui ha l'usufrutto (deposizione \_\_\_\_\_, verbale 20 febbraio 1997). Le spese di alloggio e di riscaldamento sono voci essenziali del fabbisogno e devono essere considerate, stimandole prudenzialmente, anche se una parte non le indica. Il primo giudice ha pertanto a giusta ragione calcolato al marito le spese di riscaldamento, stimate. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, le spese di trasferta non sono di per sé estranee al concetto di fabbisogno familiare, poiché rientrano nei supplementi che il diritto esecutivo contempla (Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla Camera di esecuzioni e fallimenti; Hausheer/Spycher, op. cit., n. 2.35 pag. 80). Nel caso concreto la convenuta non ha contestato in prima sede che le spese di trasferta potessero essere inserite nel fabbisogno del marito e le ha anzi ammesse esplicitamente (cfr. i due riassunti scritti). In appello essa chiede lo stralcio di tali voci, adducendo di essersi sbagliata, ma l'asserito errore non può essere fatto valere per la prima volta in questa sede. La restituzione in intero

per omessa – o erronea – indicazione di fatti (art. 138 CPC) è possibile solo fino alla sentenza del Pretore (Rep. 1982 103 seg.). Dopo l’emanazione della sentenza, la restituzione in intero può aver luogo solo se sono dati i motivi previsti dall’art. 346 CPC. L’appello si rivela di conseguenza, su questo punto, fondato su nuove adduzioni di fatto, in contrasto con l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, ciò che comporta l’inammissibilità dell’argomentazione. La convenuta sostiene infine che al marito dovrebbe essere computato un minimo del diritto esecutivo di fr. 925.–, poiché egli convive con una terza persona. A torto. A prescindere dal fatto che la convivenza non sembra nel caso concreto essere permanente (deposizione \_\_\_\_\_), il fabbisogno del marito non comprende neppure i costi per l’alloggio, ciò che giustifica equitativamente di tenere conto di un minimo di base del diritto esecutivo di fr. 1’025.–. b) A detta dell’appellante il reddito del marito non è di fr. 3’601.35, ma di fr. 4’086.35 mensili. La censura è fondata. Oltre alla rendita previdenziale di fr. 3’601.35 (rendita di fr. 2’388.85, più un supplemento fisso di fr. 1’212.50), il marito risulta aver percepito dal 1° agosto 1996 una rendita complementare di fr. 485.– per la moglie, come risulta dalla decisione di rendita della Cassa federale di assicurazione del 1° settembre 1996 (doc. C). L’istante stesso non lo nega, ma precisa che tale rendita complementare è degressiva e decadrà al compimento del 65° anno di età (osservazioni del 2 maggio 1997, pag. 4). Per il calcolo del contributo alimentare dovuto attualmente è tuttavia determinante la circostanza che tale prestazione viene effettivamente versata e deve quindi essere inserita nel reddito globale dell’assicurato, nella misura in cui è stata resa verosimile (doc. C). Spetterà se mai al marito chiedere una modifica dell’assetto cautelare qualora la sua situazione assicurativa si fosse modificata dopo il settembre 1996, producendo i relativi giustificativi. II. Sull’appello di \_\_\_\_\_

### **E. 3**

L’appellante ha prodotto con il gravame il nuovo attestato di premio della cassa malati per il 1997 e il conteggio dei contributi AVS per il 1997, chiedendone l’acquisizione agli atti secondo l’art. 420 CPC. Alla richiesta non può essere dato seguito. I documenti presentati per la prima volta in appello sono di principio irricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni fra genitori e figli, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 96 e nota 1 ad art. 321). Nel caso concreto i documenti prodotti non sono ammissibili, nella misura in cui sono destinati a rimettere in causa, su nuove basi, il fabbisogno di un coniuge. Dandosi un cambiamento di apprezzabile rilievo e durezza circa i redditi o i fabbisogni, spetta se mai alle parti postulare una modifica dell’assetto cautelare davanti al primo giudice (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza). I fatti nuovi di cui si prevale l’appellante (aumento dei costi) possono se mai giustificare una domanda di modifica dell’assetto cautelare, ma non sono di rilievo per il giudizio odierno, che deve fondarsi sui fatti considerati dal Pretore.

### **E. 4**

L’appellante sostiene dapprima che il suo fabbisogno non è quello di fr. 2’500.– mensili stimato dal Pretore, ma ammonta a fr. 2’945.10. La tesi è solo parzialmente fondata. Come rilevato dal primo giudice, con l’istanza cautelare del 7 novembre 1996 il marito non si è curato di indicare le singole voci del proprio fabbisogno, limitandosi a produrre i documenti

giustificativi relativi ai suoi costi. Il fatto che il giudice applica d'ufficio il diritto federale non esenta tuttavia la parte dal proprio dovere di allegazione (DTF 115 II 464 consid. 1) e in concreto l'appellante deve sopportare le conseguenze della propria mancanza. L'ammontare dei costi di riscaldamento, prudentemente apprezzati dal primo giudice, e della tassa raccolta rifiuti non può dunque essere tenuto in considerazione nella misura rivendicata dall'appellante, trattandosi di circostanze di fatto addotte per la prima volta in appello, in contrasto con quanto prevede l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Altrettanto dicasi per i costi di lavanderia, esposti in fr. 92.50 (doc. O), che di regola non sono nemmeno computabili nel fabbisogno minimo per la determinazione del contributo alimentare. Su questi punti l'appello sfugge all'esame nel merito. Deve per contro essere accolta la censura relativa ai premi dell'AVS. L'istante è al beneficio del pensionamento anticipato e riceve prestazioni del secondo pilastro, ma non avendo ancora 65 anni deve versare i relativi contributi per il primo pilastro. Trattandosi di un'assicurazione obbligatoria, non vi è motivo per non tenerne conto nel fabbisogno, che deve essere corretto in tal senso ( Hausheer/Brunner , op. cit., n. 3.60 pag. 141) inserendo l'importo di fr. 190.70 mensili (doc. E).

#### **E. 5**

L'istante chiede che dal suo reddito sia stralciato l'importo di fr. 291.75, sostenendo di non avere più in suo possesso l'importo di fr. 70'000.– ricevuto dalla madre. Egli ha invero dichiarato nel corso dell'interrogatorio formale di non avere conti bancari, ma ciò non vuol dire che il capitale non sia stato messo a frutto in altro modo. Del resto l'appellante nemmeno adduce di aver consumato il capitale, né tanto meno lo ha reso verosimile. A giusta ragione il Pretore ha pertanto tenuto conto anche del reddito della sostanza, così come ha fatto con la moglie, alla quale ha computato il reddito dei titoli depositati alla Banca \_\_\_\_\_ per fr. 312.50 mensili (doc. 9). A detta del marito, inoltre, nel reddito della moglie dovrebbe essere inserito anche il provento locativo presunto della sostanza immobiliare di sua proprietà. A torto. Come constatato dal primo giudice, la sostanza immobiliare di cui è proprietaria, rispettivamente comproprietaria la moglie, è costituita in gran parte da immobili senza reddito. Nel caso concreto, d'altra parte, i redditi dei coniugi sono sufficienti per coprire i costi supplementari derivanti dalle due economie domestiche separate e non vi è quindi motivo, allo stadio attuale della causa giudiziaria, per costringere la moglie a chiedere la divisione delle successioni cui partecipa, rispettivamente a intaccare i propri beni (DTF 114 II 18 consid. 5b, Hausheer/Brunner , op. cit., n. 3.109).

#### **E. 6**

Riassumendo, il fabbisogno minimo del marito ammonta a fr. 2'689.35 mensili (minimo di base del diritto esecutivo fr. 1'025.–, spese di riscaldamento fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 308.30, onere fiscale fr. 710.–, assicurazioni fr. 158.50, spese di trasferta fr. 146.85, premi obbligatori AVS fr. 190.70). Quello della moglie rimane a fr. 1'896.– (minimo di base del diritto esecutivo fr. 1'025.–, onere di alloggio fr. 585.–, spese accessorie fr. 59.–, premio di cassa malati fr. 108.80, assicurazioni fr. 86.30, imposte fr. 31.55). Il reddito del marito è di fr. 4'378.– (rendita secondo pilastro fr. 3'601.35, completiva secondo pilastro fr. 485.–, reddito della sostanza presunto fr. 291.65) e quello della moglie di fr. 1'908.– (rendita AVS fr. 995.–, lavoro per i fratelli fr. 600.–, reddito della sostanza fr. 312.50). Rimane da stabilire il contributo alimentare che il marito deve alla moglie. Il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue: reddito della famiglia fr. 6'286.— ./ fabbisogno della famiglia fr. 4'585.35 eccedenza fr. 1'700.65 fabbisogno della

moglie fr. 1'896.— + metà  
 eccedenza fr. 850.30 fr. 2'746.30 ./ . reddito della  
 moglie fr. 1'908.— contributo  
 alimentare fr. 838.30 Il marito dovrebbe dunque versare  
 alla moglie l'importo di fr. 830.— (arrotondati). È vero che i coniugi vivono separati di fatto  
 da più di vent'anni, ma il vincolo matrimoniale sussiste e con esso – in linea di principio –  
 tutti gli obblighi matrimoniali, ivi compreso quello del mantenimento secondo gli art.  
 163–165 CC (Hausheer/Brunner , op. cit., n. 4.109 pag. 233). L'indicizzazione di contributi  
 alimentari in sede provvisoria non è opportuna già per il fatto che le somme in questione  
 possono sempre essere modificate nel caso di mutate circostanze ( Bühler/Spühler , op. cit.,  
 nota 128 ad att. 145 CC; Hausheer/ Brunner , op. cit., n. 4.27 pag. 204; I CCA, sentenza del  
 1° giugno 1994 nella causa M. contro M.). L'appello di \_\_\_\_\_ deve di  
 conseguenza essere accolto limitatamente all'aumento a fr. 830.— del contributo alimentare  
 a suo favore. L'appello di \_\_\_\_\_ deve per contro essere respinto  
 integralmente. III. Sulle spese e le ripetibili

### E. 7

Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nel caso  
 concreto l'appello della moglie è accolto sostanzialmente nella misura di un terzo, di modo  
 che essa deve sopportare i costi processuali di appello nella proporzione di due terzi e  
 versare alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. All'istante, perdente su  
 tutta la linea, devono essere addebitati gli oneri del suo appello, con obbligo di rifondere  
 alla moglie un'adeguata indennità per ripetibili. La suddivisione dei costi processuali di  
 prima sede può invece rimanere invariata, l'odierno giudizio non incidendo in modo  
 apprezzabile sul loro riparto. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,  
 pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di \_\_\_\_\_ è  
 parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:  
 \_\_\_\_\_ è tenuto a versare a \_\_\_\_\_, a titolo di  
 contributo alimentare, l'importo anticipato di fr. 830.— entro il 5 di ogni mese dal 1°  
 gennaio 1997. Per il resto il decreto rimane invariato. 2. Gli oneri processuali dell'appello  
 di \_\_\_\_\_, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.— b)  
 spese fr. 50.— fr. 300.— sono posti per due terzi a carico dell'appellante e per  
 un terzo a carico di \_\_\_\_\_. L'appellante verserà a \_\_\_\_\_  
 fr. 700.— per ripetibili ridotte di appello. 3. Nella misura in cui è ricevibile,  
 l'appello di \_\_\_\_\_ è respinto. 4. Gli oneri processuali dell'appello di  
 \_\_\_\_\_, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.— b)  
 spese fr. 50.— fr. 200.— sono a carico dell'appellante, che rifonderà a  
 \_\_\_\_\_ fr. 600.— per ripetibili di appello. 5. Intimazione a: – avv. dott.  
 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del  
 Tribunale d'appello La presidente Il segretario